



a)- di stabilire un periodo iniziale entro il quale, nei casi di trasferimento, venga corrisposta la diaria di trasferta fissa e relativo rimborso spese;

b)- fermo restando il criterio di applicare il rimborso straordinario spese per missioni fino a tre mesi di durata e per missioni di durata superiore ai tre mesi, di perequare la misura di tale rimborso per tutti i gradi, aumentandola di L. 450.- nel caso di pernottamento e di L. 250.- nel caso senza pernottamento, salvo eventuale assorbimento o conguaglio nel caso che venissero apportate modificazioni nella misura del rimborso straordinario spese, nelle trattative per gli adeguamenti salariali;

c)- di ridurre il trattamento economico per i casi di missione in una sede determinata, in misura progressiva fino a raggiungere la stabilizzazione dopo l'anno di durata della missione stessa.

In base a quanto sopra accennato si prospetterebbe:

a)- in caso di trasferimento: per i primi tre mesi, a decorrere dalla data del trasferimento, corrispondenza della diaria con pernottamento, oltre il rimborso straordinario spese, in misura normale, come indicato al punto b) pag. 101, per tutti i giorni di ciascun mese.

Dopo i primi tre mesi la diaria e il rimborso